

(N. 1585)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PRODI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(MALFATTI)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Nuove norme sulla vendita al pubblico delle speciali marche
« pesi, misure e marchio »

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme legislative del settore prevedono che l'esazione dei diritti metrici e dei diritti di saggio e marchio dei metalli preziosi avvenga mediante speciali marche, da applicarsi su appositi certificati.

Secondo le vigenti disposizioni regolamentari tali marche sono acquistate con proprio denaro dagli ispettori metrici presso i rivenditori primari.

Le stesse disposizioni prevedono pure che, per tale servizio, sia corrisposto agli ispettori l'aggio spettante ai rivenditori secondari.

Siffatto compenso, ancorchè legittimamente motivato dalla specifica prestazione pa-

trimoniale cui si è fatto cenno, è apparso non in armonia con i criteri informativi della legge 15 novembre 1973, n. 734, che hanno portato, come è noto, all'eliminazione dei vari emolumenti accessori non riconducibili al trattamento economico generale, comune a tutti gli impiegati civili dello Stato, e si è quindi ritenuto opportuno disporre per la sua soppressione.

Venendo peraltro con tale soppressione, ovviamente, a decadere l'obbligo da parte degli ispettori metrici di approvvigionarsi con proprio denaro dei valori bollati in argomento, si impone una urgente modifica alle procedure vigenti: modifica che sia tale, però, da soddisfare alla duplice esigenza di

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non interrompere il gettito erariale e di offrire un sistema di distribuzione il più agevole possibile, tanto per l'Amministrazione quanto per gli utenti e i fabbricanti metrici.

Esaminati i vari termini del problema, è stato determinato di affidare, a decorrere

dal 1° aprile 1979, la vendita al pubblico delle marche in parola agli uffici postali, i quali, per la loro struttura organizzativa, sicuramente offrono la necessaria garanzia di rispondenza alle esigenze prospettate.

Le procedure proposte dovrebbero entrare in vigore con il 1° aprile 1979.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° aprile 1979, la vendita al pubblico delle speciali marche « pesi, misure e marchio », necessarie per l'esazione dei diritti erariali previsti dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal settimo comma dell'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, è affidata agli uffici postali.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, i fabbricanti e gli utenti metrici, nonché i rivenditori di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e i fabbricanti e gli importatori di oggetti contenenti gli anzidetti metalli, che debbono soddisfare il pagamento di diritti erariali per l'attività da essi esplicata, dovranno acquistare le marche di cui all'articolo 1 presso gli uffici postali e presentarle agli uffici metrici per l'apposizione sugli appositi certificati e il conseguente annullamento.

Art. 3.

Gli organi provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni devono prelevare le predette marche presso gli istituti di credito autorizzati o gli altri

distributori primari operanti in sede di capoluogo di provincia.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione postale per l'espletamento del servizio è costituito dall'aggio del 2 per cento, da trattenere all'atto del prelevamento delle marche, salvo eventuale ulteriore compenso da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, a copertura delle spese effettivamente sostenute, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data di cui ai precedenti articoli 1 e 2 cessa l'obbligo per gli ispettori metrici di provvedersi delle marche « pesi, misure e marchio » occorrenti alle esigenze del servizio e con esso il diritto all'aggio già loro spettante come rivenditori secondari. Le eventuali eccedenze di marche alla predetta data saranno restituite agli istituti di credito che le hanno fornite, i quali ne rimborseranno agli ispettori metrici il valore facciale depurato dell'aggio corrisposto all'atto dell'acquisto.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 134 e 135 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.